

## **OGGETTO: Approvazione aliquote e detrazioni d'imposta I.M.U. per l'anno 2015**

### **IL SINDACO**

Propone l'adozione della seguente deliberazione:

#### **Approvazione aliquote e detrazioni d'imposta I.M.U. per l'anno 2015:**

Visto il comma 1 dell'art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214 che ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, e fino al 2014 l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;

Rilevato che i commi 6, 7, 8 del richiamato art. 13 del D.L. 201/2011, determinano le aliquote applicabili nelle seguenti misure:

- aliquota di base 0,76 per cento, con possibilità per i comuni di variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali;
- aliquota ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e sue pertinenze, con facoltà dei Comuni di variarla, in aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali;
- aliquota ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993, con facoltà dei comuni di ridurla fino a 0,1 per cento;

Atteso che il comma 10 del citato art. 13, D.L. 201/2011, dispone che:

- dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- le disposizioni relative alla detrazione per abitazione principale si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

Visto il Regolamento comunale per la disciplina dell'IMU approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 01.08.2014;

Rilevato che con Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, (Legge di stabilità 2014) è stata istituita l'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Dato atto che l'art. 1 comma 169 della Legge 296/2006 (Finanziaria 2007) ha stabilito il termine per deliberare le tariffe e le aliquote d'imposta per i tributi locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 01.08.2014 di approvazione delle aliquote IMU per l'anno 2014;

Considerato che, alla luce degli ulteriori tagli finanziari subiti sul fondo di solidarietà comunale per l'anno 2015, l'ente si trova nella necessità, al fine di dar corso al pareggio di bilancio, di incrementare l'aliquota ordinaria IMU, nelle seguenti risultanze:

1. ALIQUOTA RIDOTTA 0,4% per abitazione principale e relative pertinenze (una per categoria) – conferma aliquote in vigore;
2. ALTRI IMMOBILI E TERRENI EDIFICABILI: aliquota 0,90% - incremento rispetto allo scorso anno;  
 Detrazioni per abitazione principale €. 200,00;

Considerato che per effetto delle disposizioni imposte dal comma 380 lettera f) dell'art. 1 della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità), dall'anno 2013 e quindi anche per il 2015 non è possibile determinare una aliquota inferiore allo 0,76 per i fabbricati di categoria catastale D, in quanto permane la riserva allo Stato del gettito dell'imposta municipale propria;

Dato atto che ai sensi del comma 13-bis, art. 13 del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. n. 360/98;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. ed i.;

Visto lo Statuto Comunale;

#### PROPONE

- 1) di dare atto di tutto quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente richiamato;
- 2) di determinare l'Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2015 nelle seguenti tariffe:

<b>Tipologia immobile</b>	<b>Aliquota per mille</b>
Abitazione principale, non soggetta ad esenzione, classificata in categoria: A/1 (abitazioni di tipo signorile) A/8 (abitazioni in ville) A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici) e relative pertinenze (una per categoria)	4,00
Altri immobili e terreni edificabili	9,00
<b>Detrazione</b>	<b>Importo in Euro</b>
Detrazione per abitazione principale	€. 200,00 = (rapportati al periodo annuale di effettivo utilizzo)

- 3) di applicare la detrazione all'aliquota I.M.U. per abitazione principale agli immobili:
  - posseduti a titolo di proprietà, usufrutto o abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che lo stesso immobile non risulti né locata né utilizzato od occupato a qualsiasi titolo, anche occasionalmente e/o gratuitamente da alcuna persona, neppure se familiari;
  - posseduti a titolo di proprietà, usufrutto o abitazione in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato Italiano ed iscritti all'anagrafe AIRE del Comune, a condizione che gli

stessi siano pensionati nei rispettivi paesi di residenza e l'immobile non risulti locato o concesso in comodato d'uso – in applicazione alla legge 23.05.2014 n. 80 art. 9 bis, di conversione del DL 47/2014;

- appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari e/o dal Comune per interventi di Edilizia Residenziale Pubblica: il versamento va effettuato interamente a favore del Comune in quanto non trova applicazione la riserva a favore dello Stato;

4) di determinare in Euro 2,00 l'importo minimo annuo, al di sotto del quale l'imposta non è dovuta in adesione al regolamento I.U.C. approvato con deliberazione consiliare n. 11 del 1 agosto 2014;

5) di dare atto che ai sensi del comma 9-bis inserito dall'art. 56 comma 1 D.L. n. 1/2012 convertito con modificazioni dalla Legge 27/2012 e successivamente, così sostituito dall'art. 2 comma 2 lett. A) del D.L. 102/2012 convertito con modificazioni, dalla L. 124/2013, a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

6) di dare atto che la presente deliberazione verrà inserita nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi dell'art. 13 comma 13bis del D.L. 201/2011;

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. - D.Lgs. 267/00.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

F.to Alessandro Faggian

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la proposta di deliberazione relativa all'oggetto sopraindicato;

Visti i pareri espressi su tale proposta, ai sensi dell'art. 49 , comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Con voti favorevoli 8 contrari 1 (Serra Iole) palesemente espressi per alzata di mano;

**DELIBERA**

di approvare in ogni sua parte e proposizione la proposta di deliberazione espressa dal Sindaco riferita all'approvazione delle aliquote e detrazioni d'imposta I.M.U. per l'anno 2015.